



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2022 n.7
(Ratifica Decreto Delegato 3 dicembre 2021 n.195)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 3 dicembre 2021 n.195 – Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l'anno 2022 - promulgato:

Visto l'articolo 19, commi 1 e 3, della Legge 28 giugno 2010 n.118;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 29 novembre 2021;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 gennaio 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 21 gennaio 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 3 dicembre 2021 n.195 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2022

Art. 1

1. Il presente decreto delegato stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l'anno 2022, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

Art. 2

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, è di 300 così ripartiti:

- a) 275 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale.
- b) 25 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

Art. 3

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 4 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, è di 625 così ripartiti:
 - a) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con problemi di disabilità e/o invalidità;
 - b) 100 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia;
 - c) 460 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani;
 - d) 25 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d'internazionalizzazione del settore bancario, industriale, tecnologico, universitario, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista; i lavoratori di cui alla presente lettera possono essere avviati al lavoro anche tramite contratti a progetto stipulati ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche ovvero, nel solo settore universitario, tramite apposito programma di stage e/o tirocinio curriculare compilato da docente universitario;
 - e) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati nel settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e delle attività artistiche;
 - e bis) 10 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale tecnico altamente specializzato nel settore dell'aviazione civile. I lavoratori di cui alla presente lettera possono essere avviati al lavoro anche tramite contratti a progetto stipulati ai sensi dell'articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche.

Art. 4

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge 18 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, è di 5.

Art. 5

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 45.

Art. 6

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, è di 25.

Art. 7

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, di cui all'articolo 10-bis della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, è di 1.125.

Art. 8

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico, di cui all'articolo 17 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, è di 30.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 gennaio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini